

STATUTI

PER LA SOCIETÀ ANONIMA

DELLA

Strada Ferrata

D.A.

TORNAVENTO A SESTO CALENDE

ANNESSI PER ALLEGATI

Nell'istromento di Deposito 16 Giugno 1854.

A ROGITO DOTTOR FILIPPO GUENZATI

al N. 717 del Repertorio



MILANO

Tipografia Domenico Salvi e Comp.
Contrada Larga N. 4773.

1854.



STATUTI.

§ I.^o

Della costituzione, scopo e durata della Società e del Fondo Sociale.

- Art. 1.^o È costituita una società anonima per azioni, scopo della quale sono la costruzione, l'attivazione e il successivo esercizio della Strada a rotaje di ferro da Tornavento a Sesto Calende, cui si riferisce la concessione accordata dall'I. R. Governo Generale Civile e Militare a Francesco Besozzi, e comunicata mediante il Decreto 18 marzo 1850, N. 5555, dell'I. R. Luogotenenza Lombarda. Tale società pertanto è intitolata « *Società Anonima della Strada ferrata da Tornavento a Sesto Calende* ».
- 2.^o La sede della Società è posta in Milano.
- 3.^o La strada, che ne forma lo scopo, sarà costruita giusta il progetto tecnico redatto dal signor ingegnere Giacomo Bermani, e già approvato dall'I. R. Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni mediante Decreto 21 agosto 1851, N.^o 7490.
- 4.^o La Società continua fino a che sussista la strada. Nel caso però, in cui dietro l'esercizio di uno o più anni si verificassero perdite tali, che il fondo sociale fosse ridotto alla metà, la rappresentanza generale della medesima potrà pronunciarne la cessazione e farla porre in liquidazione.
- 5.^o Il fondo sociale pecuniario è fissato nella somma di austriache L. 1,500,000 (un milione e cinquecentomila), ed è ripartito in N.^o 1500 azioni di austr. lire 1000 (mille) per ciascuna.

6." A questo fondo sociale pecuniario è aggiunta la somma di aust. lire 500,000 (trecentomila), colla quale si determina il valore della concessione ottenuta da Francesco Besozzi, e chi egli trasferisce in dominio della Società. Questa somma è pure ripartita in N.^o 300 azioni di austriache lire 1000 (mille) per ciascuna. Quindi il fondo sociale complessivo ascende all'importo di austriache lire 1.800,000 (un milione ed ottocentomila) rappresentato da N.^o 1800 azioni di austur. lire 1000 (mille) per ciascuna.

7." Ritenuto il carattere legale della Società come anonima, i singoli soci azionisti non sono obbligati né verso di essa, né verso i terzi ad alcun'altra somma oltre l'importare delle azioni appartenenti rispettivamente a ciascuno di essi.

8." I sottoscrittori del sindacato capitale di austriache lire 1.500,000 (un milione e cinquecentomila) verseranno immediatamente all'atto della sottoscrizione l'ammontare dei venti per cento delle azioni per le quali avranno sottoscritto. Col fatto stesso della sottoscrizione si riterà che essi abbiano acconsentito ai presunti statuti come costitutivi il contratto sociale, dei quali i sottoscrittori si riterranno edotti.

9." Gli ulteriori versamenti saranno fatti dagli Azionisti a misura che verranno richiesti dalla rappresentanza amministrativa della Società, affine di fornire il fondo manno corrente alla esecuzione dell'opera.

10." Tali versamenti saranno ingiunti dalla detta rappresentanza amministrativa mediante avviso da inserirsi tre volte nella Gazzetta Ufficiale di Milano e in quelle altre Gazzette che la rappresentanza stessa reputasse opportune. La terza di tali inserzioni dovrà precedere almeno di giorni quindici il giorno stabilito come ultimo termine per l'inquanto versamento.

11." Il primo versamento del venti per cento familiare alla sottoscrizione delle azioni, sarà eseguito nella Cassa della Ditta N. N. in Milano, o nelle Casse di quelle altre ditte fiorenti di Milano che la stessa Ditta N. N., sotto la propria responsabilità suprà indiene. I versamenti ulteriori si eseguiranno nella Cassa della Società pure in Milano, o in quelle altre Casse fiorenti di Milano e di Cambio, e alla Camera di Commercio di Milano.

che la rappresentanza Amministrativa porrà di volta in volta in volto disponibile. Tutti poi costei versamenti si faranno in buoni denari metallici effettivi al corso della tariffa monetaria vigente nel Regno Lombardo Veneto, escluso qualunque surrogato.

12." Non esgandesi da alcuno degli Azionisti quel versamento qualunque che sarà stato inquinato dalla rappresentanza amministrativa della Società, nel preciso termine stabilito dall'avviso relativo, sarà in facoltà della predetta rappresentanza di più colvere per obbligare giudizialmente i debitori al pagamento, ovvero di dichiarare le azioni, per le quali sarà mancato il versamento, caducate senza altro ed estinte a pregiudizio degli Azionisti cui appartenessano; ed in questo secondo caso, lo somme tutto che fossero già state versate per tali azioni, si riterranno senz'altro come irretrattabilmente perdute per i detti azionisti ed acquistate dalla Società. La rappresentanza amministrativa della quale potrà emettere nuove azioni in luogo delle enduite, e disporre come crederà conveniente.

13." Nuna giustificazione sarà ammessa per sottrarsi alle disposizioni del precedente art. 12., e nemmeno l'offerta reale ed il deposito anche giudiziale potrà impedirne gli effetti.

14." Le azioni saranno rappresentate da una cartella firmata dalla Rappresentanza amministrativa della Società, concepita secondo le mode che qui inseriscono per Allegato A., e rispettivamente per Allegato B. rinascita all'azionista e a lui intestata. Il rilascio della Cartella agli Azionisti verrà eseguito subito dopo la legale costituzione della Società, per le N.^o 300 azioni rappresentanti la proprietà industriale di Francesco Besozzi, e per le altre N.^o 400 testo che l'intero rispettivo importo ne sarà stato versato. In pendenza dell'emissione di queste cartelle si rilascerà ai sottoscrittori all'atto del versamento del venti per cento un certificato interinale di sospensione, concepito secondo la modello che si inserisce per Allegato C., e rilasciato dal socio fondatore Francesco Besozzi, e da chi verrà da lui a tal uopo delegato per atto notarile debitamente notificato all'L. R. Tribunale Mercantile e di Cambio, e alla Camera di Commercio di Milano.

15.^a Le azioni possono cedersi e si trasmettono ereditariamente; ma ciascuna di esse non può essere rappresentata che da una unica persona. Ove alcuna azione pervenga a più eredi, od appartenga a più socij, uno solo di essi potrà rappresentarla ed esercitare i corrispondenti diritti. Nell'uno e nell'altro dei due casi la persona che verrà destinata a rappresentare l'azione, dovrà essere nominata alla Rappresentanza amministrativa della Società da tutti coloro che vi avranno interesse; altrimenti non sarà ammessa ad esercitarne i diritti.

16.^a Personeendo alcuna azione, per eredità o in altro modo, ad individui minorenni o soggetti a cura, sarà dresa rappresentata dal rispettivo tutore o curatore, senza pregiudizio però del disposto dal precedente art. 15.^a

17.^a Le cessioni si eseguiranno con semplice girata sul certificato interinale di sospirazione o sulla cartella, fatto che ne sin il rilascio. Allora però soltanto che sarà rilasciata la ricevuta dell'esiguo versamento dell'anticipazione dei veroli per conto contemplato dall'art. 8.^a, e che ne sarà stato fatto l'annotamento sui certificati interinali, potranno questi, pel solo importo dell'effettivo pagamento, circolare in commercio. Venendo posti in circolazione senza l'annotamento testa indicato, che si eseguirà dal socio fondatore Francesco Besozzi, e da chi sarà da lui delegato a termini dell'art. 14.^a; e dopo la costituzione della Società, dalla Rappresentanza amministrativa di essa, verranno considerati come non aventi alcun effetto legale, ed il prezzo pagato si dovrà versare irremissibilmente al fondo dei poveri del luogo dove sarà stata commessa la contravvenzione. I certificati interinali, anche muniti del suindicato annotamento, prima del pagamento totale dell'importo dell'azione, rimarranno esclusi da ogni introduzione alla Borsa, come pure dal commercio legale per mezzo dei sensali.

18.^a Le trasmissioni, tanto a titolo ereditario, quanto per cessione, non saranno operative verso la Società, né da questa riconosciute, se non dopo che saranno state notificate alla Rappresentanza amministrativa di lei colla produzione del certificato

interinale, o della cartella mutua della cessione, che viene bollata, ovvero accompagnata dai documenti provanti il titolo ereditario quando il traspasso avverrà per tale causa. Fino a che la cessione non sarà nel preletto modo notificata, i primi successori o i loro eredi rimarranno obbligati verso la Società per l'importo nominale delle azioni cedute, e saranno egli obbligati ai versamenti ordinati dalla Rappresentanza amministrativa della Società sotto le committitio dell'art. 12.^a

19.^a Le norme prestabilite sulla trasmissione delle azioni sono applicabili escluso alle N.^a 500 azioni rappresentanti la proprietà industriale.

20.^a In sino a che la strada non sarà attivata, non verrà versato verun interesse sulle azioni rappresentanti il fondo sociale pecuniario di aust. lire 4.300.000 (un milione e cinquecentomila).

Dall'attivazione della strada in avanti dovreranno sulle azioni medesime a favore degli azionisti, in quanto però ne sarà stato versato l'importo, gli interessi del 5 per 100 in regola d'anno.

Tali interessi si preleveranno alla fine d'ogni anno dagli utili che si fossero verificati nell'esercizio della strada, e si pagheranno agli Azionisti dalla Cassa sociale in Milano, o da quelle altre casse fuori di Milano che la Rappresentanza amministrativa della Società credesse opportuno di delegare. Le N.^a 500 azioni rappresentanti la proprietà industriale saranno sempre infonduiere.

21.^a Per utili verificati nell'esercizio della strada saranno riguardati gli introiti deputati da tutte le spese di amministrazione, esercizio, e manutenzione della strada. Quelli che rimarranno dopo il prelevamento sui medesimi degli interessi contemplati dell'art. 20.^a verranno ripartiti su tutte le N.^a 1800 azioni in eguali porzioni.

22.^a Prima però di questo dividendo si preleverà dagli utili, purati dall'e spese e dagli interessi del 5 per 100 all'anno, l'importo del 20 per 100 degli utili stessi, il quale importo fino alla concorrenza del quindici per cento formerà un fondo d'ammortizzazione, e per residuo cinque per cento costituirà un fondo di riserva.

⁸ 25.^a Il fondo d'ammortizzazione servirà ad estinguere il debito della Società verso gli Azionisti proprietari delle N.^a 1300 azioni rappresentanti il fondo sociale pecuniario di nostre lire 4.300.000 con nullum e cinquemontilia. Una tale estinzione si eseguirà in dieci ociali rate di aust. lire 130.000 (centocinquemontilia) per ciascuna, che si ripartiranno proporzionalmente su tutto le N.^a 1300 azioni. Fino a che il fondo d'ammortizzazione non avrà raggiunto la somma di aust. lire 130.000 (centocinquemontilia), si impiegherà il frutto ed il frutto aumenterà il fondo stesso. Di mano in mano che l'estinzione verrà operata, resserò in proporzione la corresponsione di un quod siasi interesse sul fondo sociale pecuniaro, e si farà ammodazione su ciascuna cartella d'azione della campagna più l'estinzione, le cartelle medesime rilasciate in rappresentanza del fondo sociale pecuniaro, verranno, a carico della rappresentanza amministrativa della Società concerniente con altrettante cartelle eguali a quelle rilasciate in rappresentanza della proprietà industriale, e quindi concorde secondo la modula *R*.

24.^a Il fondo di riserva è destinato:

a) A sostenerlo le spese straordinarie, che quaggeressero durante l'esercizio, segnatamente per grandi restauri ed operazioni eccedenti la sfora dell'ordinaria manutenzione, presa nel senso più esteso;

b) A supplire il *deficit*, che si presentasse in qualunque anno d'esercizio, e a conservare così l'integrità del capitale;

c) A costituire o completare l'importo degli interessi del 5 per 100 all'anno dovuti sulle N.^a 1300 azioni rappresentanti il fondo sociale pecuniario, nel caso che in qualunque anno non si verificasse alcun utile nell'esercizio della strada, o si verificassero utili insufficienti.

Giunto che sia il fondo di riserva ad una somma equivalente al trentesimo del fondo sociale pecuniaro, non sarà più aumentato, e se essersi di prelevare nei conti annuali il doppio per lire per la formazione di esso.

Ogni qualvolta venisse erogato in tutto od in parte nei titoli or ora specificati, si riavrà per reintegrarlo, l'accrumento previamento del cinque per cento.

In qualunque caso di scioglimento della Società, il fondo di riserva, che allora rimanesse, verrà impiantato nell'estinzione del fondo sociale pecuniaro, e in quanto non fosse necessario a quest'oggetto, verrà ripartito su tutte le N.^a 1300 azioni in eguali porzioni.

S. II.

Della rappresentanza ed amministrazione della Società.

25.^a La Società è rappresentata e l'impresa tutta è governata ed esercitata per conto della Società medesima da un Consiglio d'amministrazione col sussidio degli occorrenti impiegati subalterni. Essa ha inoltre un Consiglio Generale, dal quale sarà rappresentata per tutti i provvedimenti che riguardano le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

S. III.

Del Consiglio d'amministrazione e degli impiegati subalterni.

26.^a Il Consiglio d'amministrazione è formato da tre membri scelti dal Consiglio generale fra gli Azionisti possessori almeno di dieci azioni, delle quali dovranno continuare ad essere proprietari per tutta la durata delle loro funzioni. Le cartelle delle dette dieci azioni, e prima dell'emissione di queste, i relativi certificati internazionali, rimarranno depositati nella cassa della Società per tutto il tempo suddetto.

27.^a I membri del Consiglio d'amministrazione devono avere lo stabile loro domicilio in Milano. — Non possono farsi rappresentare. Sono retribuiti di uno stipendio, e possono revocarsi dal Consiglio generale.

28." Il Consiglio d'amministrazione è assistito da un *Agente*, da un *Segretario*, da un *Cassiere*, da un *Recazione*, da un *Ingegner* e da quegli altri funzionari subalterni, che il Consiglio generale nella prima sua adunanza reputerà di destinare.

29." Il Consiglio d'amministrazione

- a) rappresenta la Società così in giudizio che fuori: è incaricato della superiore direzione degli affari sociali, e regge l'impresa, che è lo scopo della Società, tanto nella sua effettuazione, quanto nel successivo suo esercizio, stipulando anche gli eventuali contratti così di appalto, come di altra natura;
- b) sottoscrive, emette e rinfasce le entrate di azioni, nei limiti stabiliti dai presenti statuti, e in genere esercita i diritti, e adempie i doveri che negli statuti medesimi sono demandati alla Rappresentanza amministrativa della Società;
- c) impiega cautamente i fondi d'ammortizzazione e di riserva, e in genere il denaro socinto per quel tempo per quale non avesse ad erogarsi nelle spese della Società, e ciò tanto ipotecariamente, quanto con acquisto di fondi pubblici dello Stato, e di qualsiasi avventura almeno in comodilizionem di due accreditatissime Ditta di Milano;
- d) nomina e destituisce gli impiegati e gli inservienti della Società, ne determina e varia lo stipendio. Però la nomina del Segretario e quella del Cassiere, non che la determinazione degli stipendi da retribuirsi loro, dovranno essere sollecite all'approssimazione del Consiglio generale, fornito frattempo le nomine fatte dal Consiglio d'amministrazione, e faranno pure quanto sarà stato corrisposto a titolo di stipendio prima delle deliberazioni del Consiglio generale;

e) regola e sorveglia gli interi e lo spreco sociali, ed esegue gli ordini di pagamento, i quali, non altrimenti che tutte le altre spedizioni del Consiglio d'amministrazione, dovranno essere fatti almeno da due de' suoi membri;

- f) convoca il Consiglio generale;
- g) è nominato per la rappresentanza della Società e per la gestione dell'impresa e di tutti gli affari sociali, del più generale e

illimitato mandato, colla facoltà di trassgere e di far compromesso, anche inappellabile, in uno e più arbitri su qualunque soggetto di controversia, oltre tutti i poteri che si comprendano nella facoltà inerentissima della firma in rappresentanza delle società commerciali, in tutto ciò che non è riservato alle attribuzioni e deliberazioni del Consiglio Generale;

h) rende conto della sua gestione al medesimo Consiglio Generale.

30." Il Consiglio d'Amministrazione si raduna ogniqualvolta abbia bisogno per l'esercizio delle sue funzioni, e su di ogni occorrenza della Società, della sua amministrazione e rappresentanza deliberata maggioranza di voti. Ogni deliberazione dovrà essere registrata in apposito protocollo, da firmarsi da tutti i membri deliberanti, e da conservarsi nell'archivio della Società. Tali deliberazioni, e generalmente tutti gli atti e fatti del Consiglio d'Amministrazione nella sfera delle sue attribuzioni obbligheranno la Società tanto in concurso delle Autorità che dei singoli Azionisti e dei terzi.

31." L'Agente è incaricato di eseguire le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, e di tutti i dettandi dell'Amministrazione stessa. — Sorveglia specialmente tutto il personale della Società e tutto il servizio della strada, testo che sarà aperto all'uso pubblico. — Rende conto del proprio operato al Consiglio d'Amministrazione, lo tiene informato di ogni cosa che riguardi l'interesse sociale, e provoca le sue deliberazioni su tutti gli oggetti che le richiedano.

32." Il Segretario assiste a tutte le radunature del Consiglio d'Amministrazione; ne tiene il protocollo e lo firma esso pure; prepara tutte le spedizioni degli atti del Consiglio stesso, in quanto alcuno de' suoi membri non creda di farne la resoluzione; controfirma tutte codeste spedizioni, compresi gli ordini di pagamento; tiene esattamente in corrente il presidente degli atti presentati all'Ufficio; sorveglia la regolarità delle spedizioni custodisce le carte della Società, le quali saranno conservate con regolare archiviazione; mantiene l'ordine ed esercita un'immediata sor-

Vigilanza su tutti gli impiegati della Società, riferendo sopra
quelli oggettati al Consiglio d'Amministrazione.

35.^a Il Cassiere è incaricato di custodire in cassa nel locale d'Ufficio tutti i fondi pecuniarj della Società, il portafoglio degli effetti pubblici e privati commercialib; in quanto ve no siano, e le carte di nazione dei membri del Consiglio d'Amministrazione. — Ricovero tutti gli introiti dietro reversale del Ragioniere della Società, ed eseguisce tutti i pagamenti dietro regolari mandati dal Consiglio d'Amministrazione. — Tutti gli introiti che i pagamenti dovranno farsi in moneta al peso, titolo o corso legale!

34.^a Appena nominato e prima di assumere la gestione della cassa, il Cassiere presenterà legale garanzia di breve e fedelmente amministrare, e di rendere esatto conto dei denari e valori tutti che gli saranno nella sua qualsiasi affidata. Tale garanzia dovrà erentare una somma di aust. lire 20.000 (ventimila).
35.^a Vi avranno due cassiere, l'una di manipolazione a tutta direzione del Cassiere, che non potrà mai contare una somma eccedente austriache lire 20.000 (ventimila); e l'altra di riserva, munica di due chiavi diverse, che saranno custodite rispettivamente dal Cassiere e dal Consiglio d'Amministrazione.

36.^a Il registro cassa e tutti i libri sussidiarij, dei quali il Consiglio d'Amministrazione ordinerà la fornitura, dovranno dal Cassiere costantemente tenersi in giornata. Ad ogni richiesta del Consiglio d'Amministrazione egli dovrà presentargli un estratto del registro cassa, dal quale risulti il movimento dei fondi e la somma esistente in cassa alla data dell'estratto.

37.^a Il Consiglio d'Amministrazione assistito dal Segretario e dal Ragioniere verificherà regolarmente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo creerà opportuno, lo stato di esazioni e pagamenti dai giorni della visita. Il Ragioniere, insieme le risultanze dei regisri, dichiarerà in somma che dovrebbe, giusta le risultanze medesime, esistere in causa: indi proverebbe alla verificazione del bilancio effettivo e degli altri valori che si

troveranno in cassa, per riconoscerne se corrispondono alle risultanze sussidet.

Ove si riscontrasse alcuna deficienza il Consiglio d'Amministrazione riderà le chivij della cassa, sospenderà il possesso delle sue funzioni e prenderà all'istante le determinazioni opportune alla sicurezza dell'interesse sociale.

Di qualuna di dette visite e verificazioni il Segretario farà resatto processo verbale, che dovrà essere firmato da tutti gli intervenuti. Quando il cassiere si riconosce a finarso, il processo verbale sottoscritto dagli altri intervenuti, farà fede ciò, non obstante in di lui concorso.

38.^a Il Ragioniere è incaricato di tenere in buona forma la contabilità sociale. Egli terrà nel miglior ordine e costantemente in corrente il registro nostro, i libri sussidiarij, e il gran libro nel quale saranno inserite tutte le azioni, i loro traspassi ed i pagamento che a cagione di esse verranno fatti dagli Azionisti, e saranno eseguiti ai medesimi.

Sarà cura del Consiglio d'Amministrazione di verificare frequentemente l'esattezza della tenuta di tutti codesi registri e di provvedere, in caso vi si scopri irregolarità o ritardo.

Il Ragioniere inoltre dovrà compilare nella migliore forma gli annunci rendiconti della Società, che saranno da lui compiti e consegnati al Consiglio d'Amministrazione almeno alla fine del primo mese dopo il compimento di ciascun anno sociale.

39.^a L'Ingegner della Società, costruita che sarà la strada secondo il progetto e colla direzione del sig. ingegnere Hermann, presiederà alla manutenzione di essa e di tutto il materiale, carri, caserotti ed edifici, e a tutto ciò che possa riguardare l'esercizio nella parte tecnica, sempre però sotto gli ordini del Consiglio d'Amministrazione, dal quale dovrà sempre dipendere.